

Seduta del
29 settembre 2020



Publicato in data 12 novembre 2020

DIREZIONE I

12.3) REGOLAMENTO D'ATENEO PER IL TUTORATO

.....OMISSIS.....

ESPRIME

- parere favorevole al Regolamento d'Ateneo per il tutorato.

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL TUTORATO

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - I tutor
- Art. 3 - Beneficiari degli assegni di tutorato
- Art. 4 - Modalità di selezione
- Art. 5 - Attività di tutorato
- Art. 6 - Assegni per l'attività di tutorato
- Art. 7 - Organizzazione
- Art. 8 - Doveri del tutor
- Art. 9 - Rinuncia e decadenza

Art. 1 – Finalità.

1. L'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - in conformità con quanto disposto dall'art. 1, lett. b) della Legge n. 170 dell'11 luglio 2003, dall'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 198 del 23 ottobre 2003, e dai successivi decreti di attuazione (D.M. n. 976/2014, D.M. n. 1047/2017, D.M. n. 989/2019) - al fine di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, incentiva le attività di tutorato di cui all'art. 13 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché le attività didattico integrative, propedeutiche e di recupero, mediante assegni di tutorato a favore di studenti capaci e meritevoli.
2. Il tutorato si propone di assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, di renderli attivamente partecipi al percorso formativo e di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza universitaria, con l'obiettivo di contenere il fenomeno della dispersione e dell'abbandono, nonché di ridurre il divario tra la durata prevista per un corso di studio e il tempo effettivamente impiegato dallo studente per terminare il corso medesimo.

Seduta del

29 settembre 2020



3. L'Università definisce annualmente le attività di tutorato che coinvolgono il corpo docente e gli studenti tutor.

Art. 2 – I tutor.

1. L'attività di tutorato rientra tra i compiti istituzionali del personale docente, come parte integrante dell'impegno didattico previsto dalla normativa vigente. I docenti svolgono attività di tutorato individuale o di gruppo e contribuiscono alla realizzazione delle attività relative alla fase di scelta, di inserimento nei corsi di studio, di accesso al mondo del lavoro e ad altre opportunità di formazione e perfezionamento.
2. Possono essere chiamati a svolgere attività di tutorato - non rientranti nei compiti istituzionali del personale docente - gli studenti tutor, scelti dall'Amministrazione con apposito bando tra gli studenti capaci e meritevoli delle lauree magistrali, degli ultimi due anni delle lauree a ciclo unico e dei dottorati. Gli studenti tutor, utilmente collocati in graduatoria, percepiscono un assegno per l'incentivazione delle attività di tutorato e per le attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero, come previsto dall'art. 3 del D.M. n. 1047/2017.

Art. 3 – Beneficiari degli assegni per l'attività di tutorato.

1. Gli assegni di tutorato possono essere concessi agli studenti iscritti, per l'anno accademico di riferimento, ai seguenti corsi attivati dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata":
 - a) Laurea Magistrale;
 - b) Laurea Magistrale a Ciclo Unico (ultimi due anni);
 - c) Dottorato di Ricerca.
2. Annualmente il Ministero dell'Università e della Ricerca riserva, per ogni esercizio finanziario e ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 170 /2003 e dell'art. 3 del D.M. 1047/2017, un Fondo di entità variabile, da destinare agli studenti meritevoli e capaci iscritti ai corsi di laurea e di studio di cui al comma 1. Gli Organi di Governo dell'Ateneo, previa congrua ripartizione del medesimo fondo alle singole Macroaree/Facoltà con il criterio del numero degli iscritti, autorizza le medesime all'emanazione dei relativi bandi, dettando criteri e direttive di massima di natura prescrittiva. Il bando deve indicare il numero degli assegni messi a concorso, i legittimati attivi a partecipare allo stesso, i criteri per stilare la graduatoria, (quali il numero degli esami sostenuti, la media ottenuta degli esami, il numero minimo dei crediti posseduti) e le incompatibilità con la percezione di altri benefici economici erogati da parte dell'Università, quali borse di studio concesse dall'Ateneo che tengano conto esclusivamente del requisito del merito, collaborazioni part-time, esoneri. Gli assegni sono tuttavia compatibili con l'attribuzione di borse di studio di cui al D.Lgs 29 marzo 2012, n. 68.
3. I bandi emanati dalle singole Macroaree/Facoltà devono garantire, a parità di curriculum formativo, l'adozione del criterio integrativo della precedenza accordata agli studenti in condizioni economiche particolarmente disagiate

Seduta del
29 settembre 2020



(art. 3 c. 2 D.M. n. 1047 del 29 dicembre 2017 e art.11 comma 4 D.Lgs 29 marzo 2012 n. 68).

4. L'Università può integrare con propri fondi la quota di stanziamento annuale destinata alle attività di tutorato.

Art. 4 – Modalità di selezione.

1. Gli assegni di tutorato sono attribuiti agli studenti di cui all'art. 3, c. 1 in esito a selezioni pubbliche, bandite dalle strutture universitarie, effettuate da apposite Commissioni giudicatrici composte da almeno tre membri.
2. I criteri di selezione, da esplicitare nei bandi, devono tenere conto del curriculum vitae e dei titoli di merito dei candidati, nonché delle caratteristiche e delle motivazioni dei candidati in relazione alle attività di tutorato, da accertare con apposito colloquio. A parità di curriculum formativo sarà accordata precedenza agli studenti in condizioni economiche particolarmente disagiate.
3. In esito alle selezioni devono essere formulate graduatorie distinte a seconda delle caratteristiche degli assegni banditi (monte ore/attività).
4. Qualora fosse necessario attribuire ulteriori assegni al fine di potenziare l'attività di tutorato, l'Ateneo può attingere alle graduatorie delle selezioni pubbliche per la concessione di assegni di tutorato nell'anno accademico di riferimento. Nel caso in cui non ci fossero studenti idonei nella graduatoria di una Macroarea/Facoltà, si può attingere alle graduatorie di altre Macroaree/Facoltà dell'Ateneo, purché di ambiti affini.
5. Le singole Macroarea/Facoltà sono tenute ad informare, al termine della selezione, l'ufficio preposto della Direzione I – “Didattica e Servizi agli Studenti”, trasmettendo l'elenco degli studenti vincitori, il monte ore/attività oltre che il nome del Referente per il tutorato della Macroarea/Facoltà di cui all'art 7 comma 2.

Art. 5 – Attività di tutorato.

1. I tutor svolgono una funzione di interfaccia tra lo studente e la struttura universitaria, garantendo agli studenti un punto di riferimento concreto per tutto quanto attiene ai servizi a supporto della didattica; assicurano altresì un adeguato supporto agli studenti attraverso la diagnosi dei problemi che sono di ostacolo al regolare iter di studio e svolgono attività di sostegno personalizzato per l'apprendimento.
2. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale l'importo dell'assegno mensile, rapportato all'impegno richiesto allo studente non superiore a 400 ore per anno, non potrà superare il limite di 4.000 euro per anno, come ribadito dall'articolo 3 terzo comma del D.M. 1047/2017; per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca la durata massima degli assegni di tutorato è pari a 40 ore.
3. L'attività di tutorato deve essere svolta nell'arco dell'anno accademico di riferimento. L'assegno di tutorato può essere altresì rinnovato per un secondo

Seduta del
29 settembre 2020



anno in favore dei tutor che nell'anno accademico di riferimento siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui al c. 1 dell'art. 3 del presente Regolamento.

4. L'Università, al fine di garantire supporto agli studenti, fornisce i seguenti tipi di tutorato:
 - a) Tutorato didattico: servizio rivolto a tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio di primo e di secondo ciclo. Prevede interventi soprattutto di carattere didattico, utili a fronteggiare disagi specifici che lo studente incontra rispetto a determinati insegnamenti o laboratori del corso di studio prescelto. Gli interventi consistono in attività integrative nel caso degli insegnamenti e in affiancamenti nel caso dei laboratori;
 - b) Tutorato di orientamento: servizio di tutorato rivolto agli studenti in ingresso e in itinere che si sono immatricolati a un corso di studio di primo e di secondo ciclo. Prevede il supporto nella ricerca, raccolta e diffusione di informazioni relative ai corsi di studio e alle attività didattiche, l'affiancamento nella comprensione dei diversi aspetti della vita universitaria, l'assistenza nel disbrigo di pratiche amministrative, l'assistenza per l'organizzazione dello studio e del piano degli esami, la partecipazione agli eventi orientativi e informativi promossi dall'Ateneo;
 - c) Tutorato di orientamento Internazionale: servizio di accoglienza e integrazione rivolto agli studenti internazionali iscritti ai corsi di studio di primo e secondo ciclo e agli studenti Erasmus in entrata e in uscita. Prevede il supporto per una prima integrazione e mediazione linguistico-culturale, al fine di agevolare l'inserimento nel contesto universitario e cittadino di tali studenti;
 - d) Tutorato metodologico: servizio rivolto agli studenti che incontrano difficoltà nell'adattamento all'ambiente universitario e alle modalità di apprendimento o con disagio temporaneo, che trovano ostacoli nella progressione degli studi a causa di carenze di tipo metodologico e di autogestione dello studio, che intendono affrontare ansie ed emozioni tipiche del processo di studio e delle prove di esame, che intendono migliorare il proprio rendimento negli studi;
 - e) Tutorato trasversale: servizio di supporto al corso di studio nelle attività di organizzazione e gestione dell'erogazione della didattica, di monitoraggio delle carriere studenti;
 - f) Tutorato specializzato: servizio di supporto per studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) il cui scopo è ridurre o eliminare gli ostacoli per garantire un adeguato inserimento nell'ambiente universitario (accompagnamento a lezione, recupero di appunti, intermediazione con i docenti, affiancamento allo studio, prenotazione dei posti a lezione, disbrigo pratiche amministrative e di segreteria).
5. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro eventuali infortuni degli studenti durante l'espletamento dell'attività.



6. L'attività disciplinata dal presente regolamento non configura in alcun modo un rapporto di lavoro di qualsiasi natura.

Art. 6 – Assegni per l'attività di tutorato.

1. L'ammontare dell'assegno di tutorato è quantificato in base al numero di ore di attività svolte e l'importo orario è determinato annualmente dai competenti Organi, che emanano i singoli bandi.
2. Nei bandi di selezione per la concessione degli assegni di tutorato, le strutture universitarie indicano l'importo orario dell'assegno quale lordo percipiente, comprensivo del contributo INPS a carico dell'assegnista (1/3). La spesa complessiva per gli assegni di tutorato è comprensiva dei 2/3 del contributo INPS a carico dell'Ateneo.
3. Agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 10-*bis* del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle dell'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni. L'imponibile contributivo è costituito dall'intero ammontare lordo dell'assegno.
4. Il pagamento dell'assegno di tutorato avviene in un'unica rata a conclusione dell'attività, previa dichiarazione del Referente per il tutorato della Macroarea/Facoltà presso cui lo studente ha svolto la propria attività.
5. Gli assegni di tutorato sono compatibili con la fruizione delle borse di studio regionali.
6. Non è ammessa la fruizione di più assegni di tutorato nel medesimo anno accademico, a prescindere dall'oggetto e dal numero di ore dell'attività.

Art. 7 – Organizzazione.

1. Le singole Macroaree/Facoltà sono responsabili dell'organizzazione e del coordinamento delle attività e assicurano la partecipazione degli studenti alla pianificazione delle stesse.
2. Nell'ambito di ogni Macroarea/Facoltà, presso cui gli studenti svolgono attività di tutorato, viene individuato un "Referente per il tutorato della Macroarea/Facoltà" che redige annualmente una relazione sulle attività svolte da trasmettere all'ufficio preposto dell'Ateneo presso la Direzione I – "Didattica e Servizi agli Studenti" che la invierà alla Commissione di Ateneo preposta. La relazione deve permettere una valutazione qualitativa e quantitativa dell'attività di tutoraggio.
3. Ogni studente tutor, nell'espletamento delle proprie attività di carattere burocratico-amministrativo, deve far riferimento al "Referente per il tutorato della Macroarea/Facoltà", tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta dal Tutor.
4. Il "Referente per il tutorato della Macroarea/Facoltà" presso cui lo studente svolge l'attività di tutorato si coordina con il docente di riferimento/

Seduta del
29 settembre 2020



responsabile di laboratorio/ responsabile della struttura per l'organizzazione delle attività strumentali allo svolgimento dell'incarico.

In particolare, detto Referente:

- a. concorda con lo studente i modi ed i tempi dell'attività;
- b. comunica tempestivamente - entro il termine massimo di 15 giorni dalla fine della collaborazione - la conclusione dell'attività di tutorato e il numero di ore effettuate, agli uffici competenti ai fini del pagamento;
- c. comunica tempestivamente agli uffici competenti l'eventuale violazione da parte dello studente dei doveri di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 8 – Doveri del tutor

1. Lo studente che svolge attività di tutorato è tenuto a:
 - a. rispettare il codice etico d'Ateneo;
 - b. comunicare tempestivamente al "Referente della struttura" la volontà di accettare o di rinunciare allo svolgimento dell'attività di tutorato presso la struttura di assegnazione;
 - c. concordare, con il "Referente della struttura" di assegnazione, i modi ed i tempi di svolgimento dell'attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con i propri obblighi formativi;
 - d. attenersi alle modalità di svolgimento dell'attività concordate con il "Referente della struttura" cui compete il coordinamento dell'attività stessa;
 - e. rispettare il personale universitario e gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione;
 - f. avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Ateneo, preservandone la funzionalità ed il decoro;
 - g. concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un'efficace erogazione dei servizi cui è assegnato.
2. Ai sensi del disposto degli artt. 2 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, gli studenti vincitori degli assegni di tutorato, devono partecipare al corso di formazione obbligatorio organizzato dal Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, della durata complessiva di 8 ore. Le ore di formazione concorrono al monte ore liquidato per la collaborazione di tutorato.
3. La violazione di uno qualunque dei doveri di cui al precedente comma, oggettivamente riscontrata, determina la cessazione immediata dell'attività e preclude allo studente la possibilità di ottenere il beneficio nell'anno accademico successivo.

Art. 9 – Rinuncia e decadenza.

1. In caso di mancato inizio o di interruzione dell'attività per giustificati motivi, lo studente può recuperare, in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le sopravvenute esigenze funzionali della struttura di

Seduta del
29 settembre 2020



assegnazione, e comunque entro il termine massimo assegnato all'inizio dell'attività.

2. La rinuncia dopo l'inizio dell'attività deve essere comunicata per iscritto al "Referente della struttura" e agli uffici competenti.
3. L'assegnista decade dal beneficio in caso di:
 - a) rinuncia agli studi;
 - b) trasferimento presso altro Ateneo;
 - c) perdita dello status di studente per avvenuto conseguimento del titolo di studio;
 - d) mancato inizio dell'attività in assenza di giustificati motivi;
 - e) violazione dei doveri di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 10 - Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
2. A decorrere dall'entrata in vigore, il presente Regolamento sostituisce - per la parte relativa al tutorato - l'attuale Regolamento per l'orientamento e il tutorato, adottato con D.R. n. 1392 del 3/05/2000.
3. L'Ateneo provvede a dare pubblicità del presente Regolamento tramite la relativa pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale nell'apposita sezione dedicata ai Regolamenti di Ateneo e all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE